



ASSOLOMBARDA

La rivalutazione del TFR

Dispensa n° 17/2023

A cura

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

La dispensa è aggiornata a ottobre 2023

Sommario

1	Premessa	5
2	Soggetti obbligati	7
3	Calcolo della rivalutazione del TFR	8
4	Imposta sostitutiva	10
5	Metodi di determinazione dell'acconto e del saldo	11
6	Termini e modalità di versamento	14
7	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	17
8	Caso pratico	18
9	Casi particolari	20

1

Premessa

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a una prestazione economica denominata trattamento di fine rapporto (TFR).

La disciplina generale del trattamento di fine rapporto è regolata dall'articolo 2120 del Codice civile.

Il TFR è composto da una quota capitale, calcolata ogni anno dividendo la retribuzione annua per 13,5 e da una quota finanziaria che consiste nella rivalutazione monetaria del fondo TFR.

La rivalutazione del TFR è considerata reddito di capitale ed è assoggettata annualmente a un'imposta sostitutiva dell'17%¹, mentre la quota capitale è sottoposta a tassazione separata al momento della corresponsione del TFR².

¹ Articolo 11, comma 3, del Dlgs 18 febbraio 2000, n 47

² Articolo 11, commi 3 e 4, del Dlgs 47/2000

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, deve versare tale imposta:

- a titolo di acconto, sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, entro il 16 dicembre dell'anno per cui si effettua la rivalutazione;
- a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

2

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR sono i sostituti d'imposta ³.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta deve essere versata dal soggetto percettore del TFR.

³ *Articoli 17 e 19, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917*



Calcolo della rivalutazione del TFR

Secondo quanto stabilito dall'art. 2120 c.c., il TFR è determinato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione utile di competenza dell'anno divisa per il coefficiente 13,5, al netto del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno.

Con riferimento alla rivalutazione, gli importi accantonati al 31 dicembre dell'anno precedente sono annualmente rivalutati con l'applicazione di un tasso composto dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Rivalutazione TFR maturata nell'anno n	=	Fondo TFR al 31/12 dell'anno n-1	x	Coefficiente di rivalutazione

Coefficiente di rivalutazione	=	1,5% <i>(quota fissa)</i>	+	75% incremento Indice FOI rilevato a dicembre dell'anno n <i>(quota variabile)</i>
--------------------------------------	---	------------------------------	---	--

Ed è proprio tale rivalutazione ad essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 17%.

La rivalutazione deve essere effettuata dal sostituto d'imposta alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il coefficiente dell'1,5% è rapportato su base annua e il 75% è calcolato sull'ultima variazione pubblicata dall'ISTAT alla data di cessazione.

La retribuzione su cui calcolare l'accantonamento annuo del TFR comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e l'equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciuti a titolo non occasionale.

Restano esclusi i rimborsi spese.

4

Imposta sostitutiva

L'imposta è calcolata applicando alla rivalutazione annua del TFR un'aliquota dell'17%:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Imposta} \\ \text{sostitutiva} \\ \text{relativa all'anno} \\ \text{n} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 17\% \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Rivalutazione TFR} \\ \text{maturata} \\ \text{nell'anno n} \\ \hline \end{array}$$

L'imposta va imputata a riduzione del fondo TFR e versata in acconto entro il 16 dicembre dell'anno per il quale è dovuta l'imposta e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

5

Metodi di determinazione dell'acconto e del saldo

Definito il valore delle rivalutazioni, l'acconto da versare nella misura del 90%, può essere calcolato utilizzando due metodi alternativi:

- 1) **Metodo Storico:** l'acconto è calcolato sulla rivalutazione maturata nel periodo d'imposta precedente, considerando anche le rivalutazioni dei TFR erogati nel corso dello stesso anno⁴.

Per l'anno 2023, quindi, l'acconto da versare entro il 16.12.2023, va calcolato considerando la rivalutazione maturata nel 2022 nonché la rivalutazione dei TFR erogati nel corso del 2022:

⁴ C.M. 20.3.2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.1.2.

Metodo storico

Acconto 2023 da versare entro il 16.12.2023

=

$$90\% \times 17\% \times A$$

dove:

A = [TFR al 31.12.2021 x (1,5%+75% incremento Indice FOI dicembre 2022) + Rivalutazione TFR erogati nel 2022]

- 2) **Metodo presuntivo:** l'acconto non viene calcolato sul dato storico, ma su un dato presunto, ossia sulla rivalutazione che si presume maturi nell'anno per il quale è dovuta l'imposta⁵.

La base di calcolo dell'acconto è perciò determinata considerando:

- la rivalutazione del TFR al 31 dicembre dell'anno precedente relativamente ai dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

Per calcolare il coefficiente di rivalutazione si utilizza l'indice Istat rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente (per il 2023 si considera, quindi, il TFR al 31.12.2022 per i dipendenti in forza al 30.11.2023 e l'indice Istat rilevato a dicembre 2022);

- l'imposta sostitutiva trattenuta sulla rivalutazione dei TFR erogati ai dipendenti cessati nel corso dell'anno entro il 30 novembre (per il 2023 si considera, quindi, l'imposta sulle rivalutazioni dei TFR erogati tra l'1.1.2023 e il 30.11.2023).

L'acconto per il 2023 da versare entro il 16 dicembre 2023 va pertanto così calcolato:

Metodo presuntivo

Acconto 2023 da versare entro il 16.12.2023

=

$$90\% \times 17\% \times (A+B)$$

dove:

A = TFR al 31.12.2022 relativo ai dipendenti in forza al 30.11.2023 x (1,5%+75% incremento Indice FOI dicembre 2022)

B = Rivalutazione dei TFR erogati tra l'1.1.2023 e il 30.11.2023

⁵ C.M. 12.6.2002 n. 50/E, punto 28

Il datore di lavoro può scegliere anno per anno il metodo di calcolo più conveniente. In particolare, il metodo presuntivo risulta più vantaggioso di quello storico se nel corso dell'anno per il quale si calcola l'imposta si sono verificate numerose cessazioni del rapporto di lavoro.

Saldo

Il saldo è calcolato sull'effettiva rivalutazione del TFR maturata nell'anno per il quale si versa l'imposta scomputando quanto già versato a titolo di acconto.

Per il periodo d'imposta 2023 il saldo dovrà essere calcolato nel seguente modo:

Saldo 2023 da versare entro il 16.2.2024
=
17% x [TFR al 31.12.2022 x (1,5% + 75% incremento Indice FOI dicembre 2023)]
Meno
Acconto versato il 16.12.2023

6

Termini e modalità di versamento

Termini di versamento

L'imposta deve essere versata in acconto e a saldo, nel rispetto dei seguenti termini:

- entro il 16 dicembre dell'anno per il quale è dovuta l'imposta va versato l'acconto (calcolato secondo il metodo storico o presuntivo);
- entro il 16 febbraio dell'anno successivo va versato il saldo pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata effettivamente nell'anno precedente e quanto versato in acconto a dicembre.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta deve essere versata dal percettore del TFR attraverso la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato corrisposto il Tfr.

Modalità di versamento

L'acconto e il saldo devono essere versati con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1712 per l’acconto;
- 1713 per il saldo.

I codici devono essere inseriti nella Sezione Erario, indicando come periodo di riferimento l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.

Al sostituto d’imposta è consentita la compensazione “orizzontale” con altre imposte e contributi⁶. È anche possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 213, della L. 662/1996⁷ e successive modificazioni (si tratta dell’anticipazione delle imposte sui TFR versata negli anni 1997 e 1998). L’utilizzo di tale credito andrà esposto nel mod. F24 con codice tributo 1250 indicando l’anno di utilizzo del credito⁸ e segnalato nel prospetto SX del mod 770.

Se l’acconto versato a dicembre è eccedente rispetto al saldo di febbraio, l’eccedenza può essere compensata con altre imposte mediante modello F24 oppure scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute operate dal sostituto d’imposta⁹.

Regime sanzionatorio

L’imposta sulla rivalutazione del TFR ha natura di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pertanto, in caso di versamenti carenti o omessi si applica una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata¹⁰. La sanzione è ridotta alla metà (15%) se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni.

Ravvedimento operoso

Le violazioni relative all’imposta sostitutiva possono essere sanate con l’istituto del “ravvedimento operoso”¹¹, versando, oltre all’imposta omessa o carente, la sanzione in misura ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente pari 5% annuo), con maturazione giorno per giorno.

Si evidenzia che tale istituto è stato modificato dalla Legge di stabilità 2015¹² e, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione ora non è più inibita dall’inizio di un controllo, ma solo dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica oppure dal controllo formale della dichiarazione.

⁶ D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, Capo III.

⁷ L. 662/1996, art. 3, comma 213

⁸ C.M. 25.1.2002 n. 7/E.

⁹ D.P.R. 10.11.1997, n. 445/97; C.M. 20.3.2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.1.2; C.M. 18.4.2002, n. 34/E, punto 11.

¹⁰ D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, art. 13

¹¹ Articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997

¹² Legge n.190/2014

Con la “Riforma delle sanzioni tributarie”¹³, inoltre, è stata prevista una ulteriore riduzione dal 30% al 15% delle sanzioni “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”.

In caso di omesso versamento dell’imposta, la violazione può essere regolarizzata:

- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento, versando la sanzione del 15% ridotta a 1/10 (1,5%);
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento, versando la sanzione del 15% ridotta a 1/9 (1,67%);
- dal 91° giorno alla data di presentazione del modello 770, la sanzione del 30%, ridotta di 1/8 (3,75%);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione, la sanzione del 30% ridotta a 1/7 (4,29%);
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione, la sanzione del 30% ridotta a 1/6 (5,00%);
- dopo la contestazione della violazione, la sanzione del 30% ridotta a 1/5 (6,00%).

¹³ *Articolo 15, del D.Lgs.n.158/2015*



Dichiarazione dei sostituti d'imposta

I dati relativi alla rivalutazione del TFR e all'imposta sostitutiva dell'17% trovano collocazione anche nel modello 770.

Nel quadro ST del modello devono essere riportati sia il versamento in acconto sia quello a saldo.

Analogamente alle altre ritenute, nel quadro ST dovranno essere esposti l'importo dell'imposta sostitutiva operata e quello versato, avendo cura di indicare come periodo di riferimento "convenzionale" 12/20XX per entrambi i versamenti¹⁴.

¹⁴ circ. n. 34/2002



Caso pratico

Si riporta un esempio numerico, utilizzando i seguenti dati:

- Retribuzioni complessive esercizio 2023: euro 200.000
- fondo Tfr preesistente: euro 450.000
- coefficiente di rivalutazione: indice ISTAT 3% del quale si considera il 75%, più 1,5% fisso, uguale 3,75%

Nel bilancio di esercizio l'accantonamento al fondo Tfr, ai sensi dell'articolo 2120 del c.c., risulta definito nel seguente modo:

quota di accantonamento annua = euro 200.000 /13,5= euro 14. 814,81

rivalutazione del fondo Tfr dell'anno precedente: euro 450.000 x 0,0375 = euro 16.875

Lo stanziamento totale è pari ad euro 31. 689,81

Scritture contabili

Entro il 16 dicembre dell'esercizio di riferimento si provvede al versamento dell'acconto, utilizzando il metodo storico.

Euro $16.875 \times 17\% \times 90\% =$ euro 2.581

Erario c. acconto imposta sostitutiva Tfr (C.II.5-bis SP)	a	Banca c/c	2.581
--	---	-----------	-------

Al 31 dicembre dello stesso anno si provvede all'accantonamento al fondo Tfr

Accantonamento Tfr (B.9.c CE)	a	Fondo Tfr (C SP)	31.689,81
----------------------------------	---	---------------------	-----------

Sempre al 31 dicembre dello stesso anno si provvede alla contabilizzazione dell'imposta sostitutiva che si ipotizza di calcolare su una rivalutazione del fondo Tfr dell'anno di riferimento pari ad euro $20.000 \times 0,17 =$ euro 3.400

Il saldo deve essere versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo, al netto dell'acconto già versato.

Fondo Tfr	a	≠	3.400
-----------	---	---	-------

Erario c. acc. Imp. sostitutiva Tfr (C.II.5-bis SP)	2.581
--	-------

Debiti tributari (D.12 SP)	819
-------------------------------	-----

Debiti tributari (D.12 SP)	a	Banca c/c	819
-------------------------------	---	-----------	-----



Casi particolari

TFR trasferito al Fondo di Tesoreria dell'Inps

Se il datore di lavoro è tenuto a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria Inps¹⁵, dovrà calcolare la rivalutazione sia sul fondo TFR accantonato in azienda sia su quello trasferito all'Inps¹⁶ e versare la relativa imposta.

Il datore di lavoro potrà poi recuperare l'imposta versata per la rivalutazione del TFR accantonato presso il fondo Tesoreria Inps attraverso la denuncia contributiva modello DM10, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti¹⁷.

¹⁵ L. 27.12.2006 n. 296, art. 1, commi 755 e seguenti; DD.MM. 30.1.2007

¹⁶ Circolare Inps 3.4.2007 n. 70, par. 3, parte II.

¹⁷ C.M. 18.12.2007, n. 70/E, punto 7.

Soggetti di nuova costituzione

Specifiche regole di versamento sono previste per i soggetti costituiti nell'anno per il quale si versa l'imposta e nell'anno precedente¹⁸:

- soggetti costituiti nel **2023** (anno per il quale si versa l'imposta): non sono tenuti al versamento dell'imposta (né in acconto né a saldo)
- soggetti costituiti nel **2022** (anno precedente): versano il saldo dell'imposta direttamente entro il 16.2.2024. Possono versare a dicembre 2023 l'acconto presuntivo considerando il 90% delle rivalutazioni maturate nel 2023.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie, per individuare il soggetto tenuto al versamento dell'imposta, bisogna verificare se l'operazione comporta o meno l'estinzione del soggetto originario¹⁹. In particolare:

- se si verifica l'estinzione del soggetto preesistente (es: fusione per incorporazione), gli obblighi di versamento dell'imposta sono assolti dal soggetto originario fino alla data di efficacia dell'operazione e dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria per il periodo successivo;
- se non si verifica l'estinzione del soggetto preesistente (es: cessione ramo d'azienda), gli obblighi di versamento sono assolti dal soggetto originario per i dipendenti che non si trasferiscono presso altro datore di lavoro e dal soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo Tfr maturato.

¹⁸ C.M. 12.6.2002 n. 50/E, punto 28.

¹⁹ C.M. 20.3.2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.1.2; C.M. 6.8.2001 n. 78/E.

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Il Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda concorre alla definizione delle posizioni dell'Associazione relativamente alle materie di diritto tributario e legale, fornisce assistenza alle imprese e rappresenta gli interessi imprenditoriali nelle sedi competenti.

Grazie ad un'azione sistematica di informazione consente agli associati di stare al passo con l'evoluzione del quadro normativo, di disporre delle indicazioni necessarie al rispetto degli adempimenti e di compiere scelte gestionali corrette.

Organico del Settore

GUIDO MARZORATI

Direttore del Settore

guido.marzorati@assolombarda.it

DOMENICO MISCIOSCIA

Direttore Area Politiche Fiscali

domenico.miscioscia@assolombarda.it

FRANCESCA AFFINI

francesca.affini@assolombarda.it

MARTA CASTELLI

marta.castelli@assolombarda.it

ALBERTO COLLI

alberto.colli@assolombarda.it

MASSIMO CORTESE

massimo.cortese@assolombarda.it

CARMEN GIUGNO

carmen.giugno@assolombarda.it

MARCO MASSENZ

marco.massenz@assolombarda.it

PAOLA MONFRINI

paola.monfrini@assolombarda.it

ARMANDO PRIOLO

armando.priolo@assolombarda.it

ELENA TIBERIO

elena.tiberio@assolombarda.it

ANGELO VENTIMIGLIA

angelo.ventimiglia@assolombarda.it

La segreteria

CATERINA DELON - PATRIZIA DAMATO

 02.58370.308 - 02.58370.267

 fisc@assolombarda.it

Elenco Dispense pubblicate

- “IP Lab - Conoscere e valorizzare la proprietà intellettuale in azienda” N° 01/2022
- “L'orario di lavoro” N° 02/2022
- “Cartelle, rateazioni e rottamazione” N° 03/2022
- “La Privacy nel controllo a distanza” N° 04/2022
- “La gestione dei plessi scolastici” N° 05/2022
- “I numeri per le risorse umane” N° 06/2022
- “Le principali agevolazioni fiscali per le imprese” N° 07/2022
- “Mestieri e competenze” N° 08/2022
- “Il reddito di lavoro dipendente” N° 09/2022
- “Il cambiamento continuo: l'appassionante viaggio verso il vantaggio competitivo” N° 10/2022
- “Indagine retributiva 2022” N° 11/2022
- “Continuous Improvement” N° 12/2022
- “Intelligenza Artificiale per l'industria - Glossario” N° 01/2023
- “Ammortizzatori sociali” N° 02/2023
- “Guida alla riscossione” N° 03/2023
- “Ammortizzatori Sociali - La gestione della NASpI” N° 04/2023
- “Mestieri e competenze” N° 05/2023
- “La Parità di Genere: un'opportunità in evoluzione” N° 06/2023
- “Guida alle imposte locali” N° 07/2023
- “Disciplina delle società non operative” N° 08/2023
- “I numeri per le risorse umane” N° 09/2023
- “Guida operativa ai dottorati di ricerca con le imprese” N° 10/2023
- “Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci” N° 11/2023
- “Rivalutazione terreni e partecipazioni” N° 12/2023
- “Collocamento mirato: L.68/99” N° 13/2023
- “Safety First” N° 14/2023
- “Disciplina Fiscale degli Omaggi” N° 15/2023
- “Il reddito di lavoro dipendente” N° 16/2023

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

